

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

(D.R. n. 546 del 29 dicembre 1998)

ART. 1

Alla guida delle autovetture di proprietà dell'Università degli Studi del Sannio sono addetti i dipendenti dell'Amministrazione universitaria con qualifica tecnica o specifica di autista da parte della motorizzazione civile; la guida dei predetti autoveicoli è pertanto vietata alle persone non autorizzate che, nel caso, oltre a rispondere in proprio degli eventuali danni provocati all'Amministrazione e ai terzi saranno comunque sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 2

Nei casi di comprovata necessità di mancanza o di insufficienza di personale di cui all'articolo 1 o di urgenza, per lo svolgimento di attività fuori Sede, la conduzione degli automezzi può essere affidata, con il consenso degli interessati, anche ad altri dipendenti dell'Amministrazione dell'Università degli Studi del Sannio a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal consegnatario degli automezzi stessi e in ottemperanza alle condizioni previste dall'Articolo 41 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; tale dipendenti, destinati alla guida degli autoveicoli devono essere in possesso dei requisiti richiesti per i dipendenti con specifiche mansioni di autista (artt. 12 e 30 del D.P.R. n. 1070/77) e devono aver sostenuto, con esito positivo, un esame attitudinale presso la Motorizzazione civile.

ART. 3

L'utilizzazione degli autoveicoli in questione è ammessa esclusivamente per motivi di servizio. Rientrano nei motivi di servizio tutte quelle finalità dirette ad agevolare gli spostamenti, ad assicurare prontezza di intervento e riduzione di tempi di percorrenza non consentiti da altri mezzi di circolazione ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge.

ART. 4

Gli autisti sono responsabili della gestione dell'autovettura assegnata e devono tempestivamente e scrupolosamente effettuare tutte le annotazioni prescritte nelle varie parti del "libretto matricolare per autoveicolo" e ne rispondono personalmente in caso di omissione.

ART. 5

I rifornimenti periodici di carburante e dei lubrificanti devono essere effettuati attraverso buoni di prelievo rilasciati dagli Uffici competenti.

ART. 6

Gli autisti delle singole autovetture sono tenuti a riferire periodicamente sullo stato di efficienza degli automezzi ed ad avanzare proposte di eventuali interventi manutentivi all'Ufficio Tecnico dell'Ateneo. L'Ufficio Tecnico, per gli interventi manutentivi e l'Ufficio Economato, per i consumi di carburante, terranno per ogni autoveicolo una apposita scheda dalla quale dovranno risultare in particolare i Km percorsi, i rifornimenti effettuati, le manutenzioni eseguite.

ART. 7

Gli autisti nominati responsabili del parco automezzi, a seguito di apposito Decreto Direttoriale, hanno l'obbligo di mantenere e di far mantenere gli automezzi nel migliore stato di conservazione e di efficienza possibile per prevenire eventuali guasti o inconvenienti nel funzionamento. Essi, pertanto, devono aver cura di effettuare periodiche verifiche attinenti alla manutenzione ordinaria delle autovetture richiedendo agli uffici competenti gli occorrenti materiali che saranno poi annotati sul libretto di marcia.

ART. 8

Ogni guasto o incidente delle autovetture imputabile al conducente, non dipendente quindi dal difetto di fabbricazione, da cause di forza maggiore o da responsabilità di terzi, potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e patrimoniali nei confronti dello stesso.

ART. 9

Almeno una volta l'anno, ed ogni volta che la percorrenza raggiunge i limiti stabiliti dalle norme tecniche della casa costruttrice, gli autisti dovranno segnalare all'Ufficio Tecnico la necessità di provvedere alla revisione generale dell'autoveicolo.

ART. 10

Gli addetti alla guida degli automezzi sono responsabili verso l'amministrazione universitaria delle inadempienze alle vigenti norme del T.U. per la circolazione stradale.

ART. 11

In caso di incidente l'addetto alla guida dovrà, se possibile, far verbalizzare l'incidente da un vigile urbano o da un agente di pubblica sicurezza. Sarà cura del consegnatario dell'automezzo interessare sollecitamente gli uffici competenti per l'inoltro alla Società assicuratrice della denuncia cautelativa.

ART. 12

In caso di furto dell'automezzo o di parte degli accessori dello stesso l'autista dovrà provvedere all'inoltro immediato della denuncia all'Autorità di P.S. e quindi segnalare con tempestività l'accaduto al consegnatario che interesserà gli uffici competenti per la pratica di indennizzo nei confronti della Società assicuratrice.

ART. 13

Tutte le autovetture di servizio, ad utilizzo effettuato, dovranno obbligatoriamente essere parcheggiate negli appositi spazi ad esso riservati nella sede dell'Università degli Studi del Sannio.